



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2018, proposto da: Marilena Valentini, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Garzuglia, Nicola Pepe, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Pepe in Perugia, corso Vannucci, 30;

***contro***

L'A.M.A.N. S.C.P.A., Azienda Multiservizi Amerino Narnese, nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;

***nei confronti***

Michela Guazzaroni, Diego Falocco, Paolo Cianfoni non costituiti in giudizio;

Chiara Sgrigna, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

***per l'annullamento;***

I) della graduatoria definitiva di selezione, approvata con CdA del 21 dicembre 2017 dell'Azienda Multiservizi Amerino Narnese S.c.p.a. pubblicata in data 21 dicembre 2017, relativa alla «Selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente settore amministrazione e finanza – inquadramento CCNL gas acqua – livello 5», nella parte in cui colloca l'odierna ricorrente al quinto posto ed ha ammesso i controinteressati che la precedono nella predetta graduatoria;

II) di ogni ulteriore atto conseguente, presupposto e/o, comunque, connesso, inclusi per quanto possa occorrere:

II.a) il Regolamento per il reclutamento del personale, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 168 del 2010 e art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, recante le “i criteri e le modalità per il reclutamento del personale della Società, con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato e a tempo determinato”, limitatamente alla parte in cui sia da interpretare in senso lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

II.b) l'Avviso di selezione pubblica “per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente settore amministrazione e finanza – inquadramento CCNL gas acqua – livello 5” con la fissazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande sino al giorno 20 giugno 2017, limitatamente alla parte in cui sia da interpretare in senso lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

II.c) l'Avviso di riapertura termini per la selezione pubblica “per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente settore amministrazione e finanza – inquadramento CCNL gas acqua – livello 5” con la fissazione posticipata del termine di scadenza per la presentazione delle domande sino al giorno 31 agosto 2017, limitatamente alla parte in cui sia da interpretare in senso lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

II.d) l'atto con cui in data 29 maggio 2017 l'A.M.A.N. ha nominato la Commissione Valutatrice per la selezione di candidati da selezionare per “l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente settore amministrazione e finanza – inquadramento CCNL gas acqua – livello” svoltasi nei giorni 7/12/2017 e 11/12/2017, individuata nelle persone: in qualità di Presidente la Sig.ra Maria Montesi e membri il dott. Cesarini Paolo e il dott. Berselli Sergio;

II.e) il verbale del CdA A.M.A.N. S.c.p.a. del 05/07/2017 con cui si stabiliva la riapertura dei termini per la presentazione delle domande “vista la poca partecipazione al Concorso per Addetto Amministrativo, propine di riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande del Concorso al 31/08/2017 e di pubblicare tale nuova scadenza”;

II.f) il verbale n. 1 di insediamento della Commissione Giudicatrice del 9 ottobre 2017 con cui, tra l'altro, si dava atto delle operazioni eseguite per cui la Commissione “Numera quindi le buste, in base al protocollo di arrivo e procede all'apertura delle buste per verificare la conformità della domanda e della documentazione a quanto richiesto nel bando (all.2)” ivi compreso l'allegato richiamato sub n. 1 e sub 2 denominato «VERIFICA DOCUMENTAZIONE CANDIDATI»;

II.g) il verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del giorno 17 ottobre 2017 con cui, tra l'altro, la Commissione “prende in esame le singole domande per assegnare i punteggi relativi ai titoli preferenziali come previsti dall'avviso di selezione” ed il Presidente “richiede ai sigg.ri Berselli e Cesarini, che accettano, di predisporre il questionario per la prova scritta” nonché il foglio di verifica requisiti candidati con l'assegnazione dei punteggi per titoli e titoli preferenziali;

II.h) il verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice del giorno 17 novembre 2017 contenente le determinazioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i criteri adottati per l'assegnazione dei punteggi della prova scritta e del colloquio ed in cui si dà atto che “tutti gli ammessi sono stati avvertiti tramite avviso pubblicato sul sito web dell'azienda”.

II.i) il verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice del giorno 21 novembre 2017 di inizio della prova scritta con allegati i documenti relativi ad «appello ed identificazione candidati – riconsegna questionario prova scritta – 21-11-2017»;

II.l) il verbale n. 5 della Commissione Giudicatrice del giorno 24 novembre 2017 di correzione della prova scritta e di convocazione del colloquio dei candidati, ivi compreso documento allegato sub 1 denominato «griglia Test scritto»;

II.m) il verbale n. 6 della Commissione Giudicatrice del giorno 1 dicembre 2017 con cui la Commissione ha deciso che “oltre a domande di carattere generale saranno poste domande sui seguenti argomenti: - bilancio; Contabilità/Civilistico; Fiscale”;

II.n) il verbale n. 7 della Commissione Giudicatrice del giorno 7 dicembre 2017 di espletamento della prova orale prevista per quel giorno, ivi compreso il documento allegato sub 1 denominato «Verbale Valutazione Prova Orale 7-12-2017»;

II.o) il verbale n. 8 della Commissione Giudicatrice del giorno 11 dicembre 2017 di espletamento della prova orale prevista per quel giorno, con cui la Commissione Giudicatrice “riesaminando i CV dei 12 candidati per verificare i punteggi assegnati relativamente alla quota “Titoli preferenziali” e la correttezza dei punteggi assegnati per la prova scritta” procede alla definizione della graduatoria finale, ivi compreso documento allegato sub 1 denominato «griglia Test scritto»;

II.p) ogni altro atto e/o verbale (sconosciuto) della Commissione Giudicatrice;

E per l'accertamento del diritto di Marilena Valentini ammessa e/o collocata in posizione utile in graduatoria per ottenere l'ammissione (eventualmente anche per scorrimento della graduatoria) all'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente settore amministrazione e finanza – inquadramento CCNL gas acqua – livello 5, con conseguente condanna e/o ordine all'Azienda indicata in epigrafe di assumere la ricorrente e/o ammetterla in posizione utile nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente settore amministrazione e finanza – inquadramento CCNL gas acqua – livello 5.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Multiservizi Amerino Narnese, A.M.A.N. S.c.p.a. e della sig.ra Chiara Sgrigna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. L'Azienda Multiservizi Amerino Narnese, A.M.A.N. S.c.p.a. (di seguito anche AMAN), società a partecipazione pubblica i cui soci sono i Comuni del comprensorio Amerino Narnese, ha indetto in data 19 maggio 2017 una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria cui attingere per l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente settore amministrazione e finanza – inquadramento CCNL gas acqua – livello 5.

2. L'odierna ricorrente, sig.ra Marilena Valentini, collocata al quinto posto all'esito della procedura selettiva, ha agito per l'annullamento della graduatoria definitiva di selezione e di ogni ulteriore atto conseguente, presupposto e/o comunque connesso, nonché per l'accertamento del proprio diritto ad essere collocata in posizione utile in graduatoria per ottenere l'ammissione (eventualmente anche per scorrimento della graduatoria) all'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente settore amministrazione e finanza – inquadramento CCNL gas acqua – livello 5, con conseguente condanna dell'AMAN ad assumere la ricorrente e/o ammetterla in posizione utile nella graduatoria di cui sopra.

La ricorrente affida le proprie censure ai seguenti motivi:

i. in ordine alla composizione della Commissione per la selezione pubblica: violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Regolamento per il reclutamento del personale ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 168 del 2010 ed art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001; incompetenza; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà;

ii. in ordine all'operato della Commissione stessa: violazione della l. n. 241 del 1990; violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e trasparenza (art. 97 Cost.) in materia di procedure concorsuali; eccesso di potere per contraddittorietà dell'agire amministrativo, errore sui presupposti, disparità di trattamento;

iii. in merito alla valutazione documentazione prodotta dagli altri candidati: violazione della *lex specialis* di concorso; violazione della l. n. 241 del 1990; violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e trasparenza (art. 97 Cost.) in materia di procedure concorsuali; eccesso di potere per contraddittorietà dell'agire amministrativo, errore sui presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento.

3. Si è costituita l'Azienda Multiservizi Amerino Narnese, A.M.A.N. S.c.p.a. eccependo genericamente l'irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso. Solo con successive memorie l'AMAN ha eccepito la nullità della prima notifica, essendo errato l'indirizzo utilizzato, e la tardività della seconda notifica. Viene, altresì, evidenziato che, non chiedendo la ricorrente l'annullamento dell'intera procedura selettiva, sarebbero inammissibili - anche per difetto d'interesse - le censure articolate nei primi due motivi di ricorso, il cui accoglimento comporterebbe una pronuncia demolitoria, volta, per l'appunto, a determinare l'annullamento della predetta procedura selettiva.

4. Si è costituita la sig.ra Chiara Sgrigna, controinteressata, classificatasi seconda nella graduatoria de qua e successivamente assunta dalla AMAN a seguito della rinuncia della prima classificata, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per nullità della prima notifica alla AMAN e tardività della seconda. Nel merito è sostenuta l'infondatezza delle avverse pretese, con riserva di eventuale integrazione e precisazione.

5. Con ordinanza n. 58 del 2018 questo Tribunale amministrativo regionale, riservata ogni valutazione in merito alla giurisdizione, ha respinto la richiesta di misure cautelari.

6. Le parti hanno depositato ulteriori scritti in vista dell'udienza pubblica.

7. All'udienza pubblica del 25 settembre 2018, uditi i difensori per le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa alla giurisdizione dell'adito Tribunale, sulla quale le parti hanno ampiamente argomentato nei propri scritti difensivi.

Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, essendo la presente controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, innanzi al quale potrà essere riassunto nelle forme di legge, atteso che:

- la giurisdizione del Giudice amministrativo "in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle P.a", prevista dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi sussistente nei soli casi di procedure attuate da uno dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art 1 comma 2 del citato decreto e che siano finalizzate alla instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico (Cass. Sez. Un. n. 28330 del 2011);

- già sotto la vigenza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, la giurisprudenza ha affermato che le società di capitali, deputate alla gestione dei servizi pubblici locali, anche ove interamente partecipate dal Comune, costituiscono soggetti di diritto privato e che l'obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale, su di esse gravante ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, si inserisce, pur sempre, nell'agire *iure privatorum* che le caratterizza. La giurisdizione amministrativa ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm. presuppone, infatti, la riconducibilità del provvedimento all'esercizio di un potere pubblicistico, che non è configurabile quando una società di capitali assume nuovo personale, anche se mediante procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2014, n. 5944; cfr. anche TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 85);

- l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – ribadendo i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico – espressamente prevede che "Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale";

- che non può configurarsi alcun rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, in relazione alle procedure selettive finalizzate all'assunzione di personale da destinare alle dipendenze delle predette società; pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo non può ravvisarsi in relazione all'insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata, anche quando qualificabile come "organismo di diritto pubblico", perché comunque non annoverabile tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570).

9. Per tutto quanto rilevato, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.

Il processo potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario con le modalità ed i termini previsti dall'art. 11 del cod. proc. amm.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'Azienda Multiservizi Amerino Narnese, A.M.A.N. S.c.p.a. e della sig.ra Chiara Sgrigna, in misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Daniela Carrarelli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Daniela Carrarelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Raffaele Potenza**

**IL SEGRETARIO**